

*GLOSSARIO DEI TERMINI ASSICURATIVI*

<b>gestione danni</b>	l'attività assicurativa nei <a href="#">rami danni</a> di cui all'articolo 2, comma 3, del CAP
<b>gestione interna separata</b>	il portafoglio di investimenti gestito separatamente dagli altri attivi detenuti dall'impresa, in funzione del cui rendimento si rivalutano le prestazioni dei contratti ad esso collegati
<b>gestione vita</b>	l'attività assicurativa nei <a href="#">rami vita</a> di cui all'articolo 2, comma 1, del CAP
<b>giacenza media</b>	media dei saldi contabili delle attività investite nella gestione separata nel periodo di osservazione espresso in giorni effettivi
<b>grandi rischi</b>	i rischi indicati dall'articolo 1, comma 1, lettera r), del CAP
<b>gruppo assicurativo</b>	un gruppo composto da una <a href="#">società partecipante</a> o controllante, dalle sue <a href="#">società controllate</a> o da altre entità in cui la <a href="#">società partecipante</a> o controllante o le sue <a href="#">società controllate</a> detengono una <a href="#">partecipazione</a> , nonché da società legate da direzione unitaria ai sensi dell'articolo 96 del CAP; ovvero basato sull'instaurazione, contrattuale o di altro tipo, di rapporti finanziari solidi e sostenibili tra tali imprese che può includere anche mutue assicuratrici o altre società di tipo mutualistico, a condizione che: <ul style="list-style-type: none"> <li>— una delle imprese eserciti effettivamente, tramite un coordinamento centralizzato, un'influenza dominante sulle decisioni, incluse le decisioni finanziarie, di tutte le imprese che fanno parte del gruppo; e</li> <li>— la costituzione e lo scioglimento di tali relazioni ai fini del titolo XV siano soggetti all'approvazione preventiva dell'autorità di vigilanza del gruppo; laddove l'impresa che esegue il coordinamento centralizzato è considerata l'impresa controllante o partecipante e le altre imprese sono considerate le imprese controllate o partecipate</li> </ul>
<b>impresa debitrice</b>	l'impresa per la quale i danni provocati, in tutto o in parte, dai propri assicurati sono risarciti da altre imprese per suo conto
<b>impresa designate</b>	impresa designata dall' <a href="#">TVASS</a> ai sensi dell'articolo 286 del CAP
<b>impresa di assicurazione</b>	la società autorizzata secondo quanto previsto nelle direttive comunitarie sull'assicurazione diretta
<b>impresa di assicurazione - ripartizione per dimensione</b>	le imprese danni sono classificate in base ai premi lordi in: <ul style="list-style-type: none"> <li>- grandissime, con se l'importo registrato dai premi lordi è maggiore di 4 miliardi di euro;</li> <li>- grandi, con premi lordi compresi tra 1 e 4 miliardi di euro;</li> <li>- medio-grandi, con premi lordi compresi tra 100 milioni e 1 miliardo di euro;</li> <li>- minori, con premi lordi inferiori a 100 milioni;</li> </ul> le imprese vita sono classificate in base al valore delle <a href="#">riserve tecniche</a> in: <ul style="list-style-type: none"> <li>- grandissime, con se l'importo registrato dalle <a href="#">riserve tecniche</a> è maggiore di 25 miliardi di euro;</li> <li>- grandi, con <a href="#">riserve tecniche</a> comprese tra 10 e 25 miliardi di euro;</li> <li>- medio-grandi, con <a href="#">riserve tecniche</a> comprese tra 2 e 10 miliardi di euro;</li> <li>- minori, con <a href="#">riserve tecniche</a> inferiori a 2 miliardi.</li> </ul>
<b>impresa di assicurazione autorizzata in Italia ovvero impresa di assicurazione italiana</b>	la società avente sede legale in Italia e la <a href="#">sede secondaria</a> in Italia di <a href="#">impresa di assicurazione</a> avente sede legale in uno <a href="#">Stato terzo</a> , autorizzata all'esercizio delle assicurazioni o delle operazioni di cui all'articolo 2 del CAP

*GLOSSARIO DEI TERMINI ASSICURATIVI*

<b>impresa di assicurazione comunitaria</b>	la società avente sede legale e amministrazione - centrale in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia o in uno <i>Stato aderente allo Spazio economico europeo</i> , autorizzata secondo quanto previsto nelle direttive comunitarie sull'assicurazione diretta
<b>impresa di assicurazione extracomunitaria</b>	la società di assicurazione avente sede legale e amministrazione centrale in uno Stato non appartenente all'Unione europea o non aderente allo Spazio economico europeo, autorizzata per l'esercizio delle assicurazioni o delle operazioni di cui all'articolo 2 del CAP
<b>impresa di partecipazione assicurativa</b>	una società controllante il cui unico o principale oggetto consiste nell'assunzione di partecipazioni di controllo, nonché nella gestione e valorizzazione di tali partecipazioni, se le imprese controllate sono esclusivamente o principalmente imprese di assicurazione, imprese di riassicurazione, imprese di assicurazione o di riassicurazione extracomunitarie, sempre che almeno una di esse sia un' <b>impresa di assicurazione</b> o un' <b>impresa di riassicurazione</b> avente sede legale nel territorio della Repubblica e che non sia una <b>impresa di partecipazione finanziaria mista</b> ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera bb-bis del CAP
<b>impresa di partecipazione assicurativa mista</b>	una società controllante diversa da un' <b>impresa di assicurazione</b> , da un' <b>impresa di assicurazione extracomunitaria</b> , da un' <b>impresa di riassicurazione</b> , da un' <b>impresa di riassicurazione extracomunitaria</b> , da un' <b>impresa di partecipazione assicurativa</b> o da una <b>impresa di partecipazione finanziaria mista</b> ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera bb-bis, del CAP, sempreché almeno una delle sue imprese controllate sia un' <b>impresa di assicurazione</b> o un' <b>impresa di riassicurazione</b> avente sede legale nel territorio della Repubblica
<b>impresa di partecipazione finanziaria mista</b>	un'impresa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera v), del decreto legislativo 30 maggio 2005, n.142
<b>impresa di riassicurazione</b>	la società autorizzata all'esercizio della sola riassicurazione, diversa da una <b>impresa di assicurazione</b> o da una <b>impresa di assicurazione extracomunitaria</b> , la cui attività principale consiste nell'accettare rischi ceduti da una <b>impresa di assicurazione</b> , da una <b>impresa di assicurazione</b> avente sede legale in uno Stato terzo, o da altre imprese di riassicurazione
<b>impresa di riassicurazione extracomunitaria</b>	la società avente sede legale e amministrazione centrale in uno Stato non appartenente all'Unione europea o non aderente allo Spazio economico europeo, autorizzata per l'esercizio dell' <b>attività riassicurativa</b>
<b>impresa finanziaria</b>	un'impresa costituita da uno dei seguenti soggetti:
	<ul style="list-style-type: none"> <li>— un ente creditizio, un ente finanziario o una società strumentale di cui all'articolo 4, n. 18), del regolamento (UE) 575/201324;</li> <li>— un'impresa di assicurazione, un'impresa di riassicurazione o un'impresa di partecipazione assicurativa ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere f), aa) e cc) del CAP;</li> <li>— un'impresa di investimento ai sensi dell'articolo 4, n. 2), del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 575 del 26 giugno 2013;</li> <li>— un'impresa di partecipazione finanziaria mista ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera bb-bis) del CAP</li> </ul>

***GLOSSARIO DEI TERMINI ASSICURATIVI***

<b>impresa gestoria</b>	l'impresa che effettua un risarcimento per conto dell'impresa assicuratrice del <b>veicolo</b> , in tutto o in parte, civilmente responsabile del <b>sinistro</b>
<b>indicatore del rischio frode</b>	fattore individuato dall'impresa volto ad indicare una potenziale esposizione al <b>rischio frode</b>
<b>intermediari</b>	le persone fisiche o le società, iscritte nel registro unico degli <b>intermediari</b> assicurativi e riassicurativi di cui all'articolo 109 del CAP, che svolgono a titolo oneroso l'attività di intermediazione assicurativa
<b>investimenti di classe C</b>	investimenti delle imprese assicurative esclusi quelli di <b>classe D</b> ; include le <b>gestioni interne separate</b>
<b>investimenti di classe D</b>	investimenti a beneficio degli assicurati dei rami vita i quali ne sopportano il rischio e derivanti dalla gestione dei fondi pensione
<b>ipotesi finanziarie</b>	le previsioni di natura finanziaria, quali ad esempio quelle relative all'andamento dei tassi di rendimento derivanti dagli investimenti dell'impresa, utilizzate ai fini della costruzione della <b>tariffa</b> nonché ipotesi di natura inflativa adottate ai fini delle valutazioni delle <b>riserve tecniche</b>
<b>ipotesi tecniche</b>	tutti gli elementi presi in considerazione nella stima del costo futuro dei sinistri generati dai rischi che verranno assicurati nel periodo di validità della <b>tariffa</b> ed i relativi valori attribuiti
<b>IVASS</b>	Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, ai sensi dell'art. 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135
<b>lavoro diretto e indiretto</b>	cfr. <b>portafoglio del lavoro italiano diretto e indiretto</b>
<b>lavoro italiano</b>	cfr. <b>portafoglio del lavoro italiano diretto e indiretto</b>
<b>legge fallimentare</b>	il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni
<b>local gaap</b>	criteri contabili validi a livello nazionale ( <i>generally accepted accounting practices</i> ), il termine è normalmente utilizzato in contrapposizione con i <b>principi contabili internazionali</b> (IAS/IFRS)
<b>localizzazione</b>	la presenza di attività mobiliari ed immobiliari all'interno del territorio di un determinato Stato. I crediti sono considerati come localizzati nello Stato nel quale gli stessi sono esigibili
<b>long term care o LTC</b>	le assicurazioni per il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, classificate nell'ambito dei <b>rami vita</b> , che prevedono il pagamento di prestazioni in forma di rendita
<b>loss ratio</b>	rapporto tra gli oneri per sinistri e i premi di competenza
<b>massimale di garanzia</b>	somma massima pattuita che l'impresa è tenuta a pagare in caso di <b>sinistro</b> . Se i danni provocati o subiti sono superiori a tale somma, la differenza resta a carico dell'assicurato. Per la r.c. auto, il CAP ne fissa i limiti al di sotto dei quali le imprese non possono scendere
<b>mercato regolamentato</b>	un mercato finanziario autorizzato o riconosciuto ai sensi della parte III, titolo I, del <b>testo unico dell'intermediazione finanziaria</b> , nonché i mercati di Stati appartenenti all'OCSE che sono istituiti, organizzati e disciplinati da disposizioni adottate o approvate dalle competenti autorità nazionali e che soddisfano requisiti analoghi a quelli dei mercati regolamentati di cui al <b>testo unico dell'intermediazione finanziaria</b>

*GLOSSARIO DEI TERMINI ASSICURATIVI*

<b>misura del rischio</b>	la funzione matematica che assegna un importo monetario ad una data <b>distribuzione di probabilità prevista</b> e cresce monotonicamente con il livello di esposizione al rischio sottostante a tale distribuzione
<b>natante</b>	qualsiasi unità che è destinata alla navigazione marittima, fluviale o lacustre e che è azionata da propulsione meccanica
<b>operazione infragruppo</b>	un'operazione in cui un'impresa di assicurazione o di riassicurazione si affida, direttamente od indirettamente, ad un'altra impresa, nell'ambito dello stesso gruppo o ad una persona fisica o giuridica strettamente legata alle imprese nell'ambito di tale gruppo per ottemperare ad un obbligo, contrattuale o meno, e a fini o meno di pagamento
<b>organismi di investimento collettivo del risparmio (Oicr)</b>	i fondi comuni di investimento e le Sicav
<b>organismo di indennizzo italiano</b>	l'organismo istituito presso la Consap e previsto dall'articolo 296 del CAP
<b>organo amministrativo</b>	il consiglio di amministrazione o, nelle imprese che hanno adottato il sistema di cui all'articolo 2409 octies del codice civile, il consiglio di gestione, nonché il rappresentante generale per le sedi secondarie in Italia di imprese di assicurazione con sede legale in uno <b>Stato terzo</b>
<b>organo di controllo</b>	il collegio sindacale o, nelle imprese che hanno adottato il sistema di cui all'articolo 2409 octies del codice civile, il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione
<b>parametri di significatività</b>	gli indicatori del <b>rischio frode</b> individuati con il Provvedimento ISVAP n. 2827 del 25 agosto 2010
<b>partecipazione</b>	la detenzione, diretta o tramite un rapporto di controllo, del 20% o più dei diritti di voto o del capitale di una società, anche per il tramite di società controllate, <b>fiduciarie</b> o per interposta persona o comunque di una percentuale che consente l'esercizio di una influenza notevole sulla gestione di tale società
<b>partecipazione qualificata</b>	la detenzione, diretta o indiretta, di almeno il 10% dei diritti di voto o del capitale di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione o comunque la <b>partecipazione</b> che consente l'esercizio di un'influenza notevole sulla gestione di tale impresa
<b>partecipazioni</b>	le azioni, le quote e gli altri strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi o comunque i diritti previsti dall'articolo 2351, ultimo comma, del codice civile
<b>piani individuali pensionistici</b>	le forme pensionistiche complementari individuali attuate mediante contratti di <b>assicurazione sulla vita</b> di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252
<b>portafoglio del lavoro italiano diretto</b>	tutti i contratti stipulati da imprese di assicurazione italiane, ad eccezione di quelli stipulati da loro sedi secondarie situate in Stati terzi
<b>portafoglio del lavoro italiano indiretto</b>	i contratti di riassicurazione, ovunque stipulati, da imprese italiane o da stabilimenti in Italia di imprese aventi la sede legale in altro Stato, se l'impresa cedente è essa stessa impresa italiana o <b>stabilimento</b> in Italia di imprese aventi la sede legale in altro Stato. Si considerano facenti parte

*GLOSSARIO DEI TERMINI ASSICURATIVI*

<b>premio di tariffa</b>	del portafoglio estero i contratti, ovunque stipulati, nel caso in cui l'impresa cedente sia un'impresa avente la sede legale in altro Stato
<b>premio lordo</b>	il <b>premio puro</b> maggiorato dei carichi
<b>premio medio di tariffa</b>	l'importo che il contraente deve versare all'impresa, ottenuto aggiungendo al <b>premio di tariffa</b> le imposte. Nella r.c. auto comprende anche il contributo al Servizio Sanitario Nazionale
<b>premio naturale</b>	il <b>fabbisogno</b> tariffario diviso il numero dei rischi che si ritiene di assumere nel periodo di validità della <b>tariffa</b>
<b>premio puro</b>	premio annuo puro, fa riferimento al rischio dell'anno cui si riferisce.
<b>prescrizione</b>	il costo base per la copertura assicurativa che il contraente è tenuto a pagare come corrispettivo a fronte del rischio tecnico assunto dalle imprese
<b>principi contabili internazionali</b>	estinzione di un diritto non esercitato dal titolare per un periodo di tempo stabilito dalla legge. Per i diritti derivanti da un contratto di assicurazione danni il termine di prescrizione è di 2 anni; 10 anni per le garanzie vita
<b>prodotti assicurativi</b>	i <b>principi contabili internazionali</b> e le relative interpretazioni adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002 del 19 luglio 2002 del Parlamento europeo e del Consiglio
<b>prodotti assicurativi danni</b>	tutti i contratti emessi da imprese di assicurazione nell'esercizio delle attività rientranti nei <b>rami vita</b> o nei <b>rami danni</b> come definiti all'articolo 2 del CAP
<b>prodotti assicurativi vita</b>	i contratti emessi da imprese di assicurazione nell'esercizio delle attività rientranti nei <b>rami danni</b> definiti dall'articolo 2, comma 3, del CAP
<b>prodotti finanziari assicurativi</b>	i contratti emessi da imprese di assicurazione nell'esercizio delle attività rientranti nei <b>rami vita</b> definiti dall'articolo 2, comma 1, del CAP, con l'esclusione dei prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione come definiti dall'articolo 1, comma 1, lettera w-bis) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni ed integrazioni e dei <b>prodotti assicurativi</b> aventi finalità previdenziali, ai sensi del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252
<b>provvigioni di acquisizione</b>	i prodotti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera w-bis) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni ed integrazioni
<b>r.c. auto</b>	compensi spettanti per l'acquisizione ed il rinnovo dei contratti di assicurazione, come definiti all'articolo 51 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173
<b>rami danni</b>	cfr. assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Infortuni (compresi gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali); prestazioni forfettarie; indennità temporanee; forme miste; persone trasportate</li> <li>2. Malattia: prestazioni forfettarie; indennità temporanee; forme miste</li> <li>3. Corpi di veicoli terrestri (esclusi quelli ferroviari): ogni danno subito da: veicoli terrestri automotori; veicoli terrestri non automotori</li> </ol>

*GLOSSARIO DEI TERMINI ASSICURATIVI*

4. Corpi di veicoli ferroviari: ogni danno subito da veicoli ferroviari;
5. Corpi di veicoli aerei: ogni danno subito da veicoli aerei
6. Corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali: ogni danno subito da: veicoli fluviali; veicoli lacustri; veicoli marittimi
7. Merci trasportate (compresi merci, bagagli e ogni altro bene): ogni danno subito dalle merci trasportate o dai bagagli, indipendentemente dalla natura del mezzo di trasporto
8. Incendio ed elementi naturali: ogni danno subito dai beni (diversi dai beni compresi nei rami 3, 4, 5, 6 e 7) causato da: incendio; esplosione; tempesta; elementi naturali diversi dalla tempesta; energia nucleare; cedimento del terreno
9. Altri danni ai beni: ogni danno subito dai beni (diversi dai beni compresi nei rami 3, 4, 5, 6 e 7) causato dalla grandine o dal gelo, nonché da qualsiasi altro evento, quale il furto, diverso da quelli compresi al n. 8
10. Responsabilità civile autoveicoli terrestri: ogni responsabilità risultante dall'uso di autoveicoli terrestri (compresa la responsabilità del vettore)
11. Responsabilità civile aeromobili: ogni responsabilità risultante dall'uso di veicoli aerei (compresa la responsabilità del vettore)
12. Responsabilità civile veicoli marittimi, lacustri e fluviali: ogni responsabilità risultante dall'uso di veicoli fluviali, lacustri e marittimi (compresa la responsabilità del vettore)
13. Responsabilità civile generale: ogni responsabilità diversa da quelle menzionate ai numeri 10, 11 e 12
14. Credito: prestito patrimoniale derivante da insolvenze; credito all'esportazione; vendita a rate; credito ipotecario; credito agricolo
15. Cauzione: cauzione diretta; cauzione indiretta
16. Perdite pecuniarie di vario genere: rischi relativi all'occupazione; insufficienza di entrate (generale); intemperie; perdite di utili; persistenza di spese generali; spese commerciali impreviste; perdita di valore venale; perdita di fitti o di redditi; perdite commerciali indirette diverse da quelle menzionate precedentemente; perdite pecuniarie non commerciali; altre perdite pecuniarie
17. Tutela legale: tutela legale
18. Assistenza: assistenza alle persone in situazione di difficoltà

**rami vita**

- I. le assicurazioni sulla durata della vita umana
- II. le assicurazioni di nuzialità e di natalità
- III. le assicurazioni, di cui ai rami I e II, le cui prestazioni principali sono direttamente collegate al valore di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio o di fondi interni ovvero a indici o ad altri valori di riferimento
- IV. l'assicurazione malattia e l'assicurazione contro il rischio di non autosufficienza che siano garantite mediante contratti di lunga durata, non rescindibili, per il rischio di invalidità grave dovuta a malattia o a infortunio o a longevità
- V. le operazioni di capitalizzazione
- VI. le operazioni di gestione di fondi collettivi costituiti per l'erogazione di prestazioni in caso di morte, in caso di vita o in caso di cessazione o riduzione dell'attività lavorativa

---

*GLOSSARIO DEI TERMINI ASSICURATIVI*

---

<b>ramo di assicurazione</b>	la classificazione secondo un insieme omogeneo di rischi od operazioni che descrive l'attività che l'impresa può esercitare al rilascio dell'autorizzazione
<b>rapporto sinistri a premi</b>	l'incidenza percentuale, rispetto ai premi di competenza, delle somme pagate e riservate per i sinistri accaduti nell'esercizio comprensive delle relative spese dirette e delle spese di liquidazione
<b>relazione antifrode</b>	la relazione in tema di attività antifrode di cui all'art. 30 del decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito con modificazioni in legge 24 marzo 2012, n. 27
<b>relazione semestrale</b>	la relazione sull'andamento della gestione dell'impresa relativa al primo semestre dell'esercizio
<b>rendita vitalizia</b>	prestazione periodica di denaro che l'impresa è tenuta a corrispondere all'avente diritto per l'intera durata della vita dell'assicurato
<b>retrocessione</b>	cessione dei rischi assunti in riassicurazione
<b>riassicurazione finite</b>	una riassicurazione in base alla quale la potenziale perdita massima esplicita, espressa in termini di rischio economico massimo trasferito, risultante da un significativo trasferimento sia del <b>rischio di sottoscrizione</b> che del rischio di timing, eccede, per un importo limitato ma significativo, il premio per l'intera durata del contratto, unitamente ad almeno una delle seguenti caratteristiche: <ul style="list-style-type: none"><li>— considerazione esplicita e materiale del valore del denaro in rapporto al tempo</li><li>— disposizioni contrattuali intese a limitare il risultato economico del contratto tra le parti nel tempo, al fine di raggiungere il trasferimento del rischio previsto</li></ul>
<b>risarcimento diretto</b>	la procedura per la regolazione dei risarcimenti prevista dagli articoli 141, 149 e 150 del CAP, e dal decreto del Presidente della Repubblica del 18 luglio 2006, n. 254
<b>riscatto del contratto</b>	il diritto del contraente di chiedere il rimborso anticipato del capitale maturato relativo ad un contratto sulla vita ai sensi dell'articolo 1925 del codice civile
<b>riscatto del sinistro</b>	il diritto dell'assicurato civilmente responsabile di rimborsare le somme risarcite previsto da formule <b>tariffarie</b> con variazioni del premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri
<b>rischio di credito</b>	il rischio di perdita o di variazione sfavorevole della situazione finanziaria derivante da oscillazioni del merito di credito di emittenti di titoli, controparti e debitori nei confronti dei quali <b>l'impresa di assicurazione</b> o di riassicurazione è esposta in forma di rischio di inadempimento della controparte, di rischio di spread o di concentrazione del <b>rischio di mercato</b>
<b>rischio di liquidità</b>	il rischio che <b>l'impresa di assicurazione</b> o di riassicurazione non sia in grado di liquidare investimenti ed altre attività per regolare i propri impegni finanziari al momento della relativa scadenza
<b>rischio di mercato</b>	il rischio di perdita o di variazione sfavorevole della situazione finanziaria derivante, direttamente o indirettamente, da oscillazioni del

---

GLOSSARIO DEI TERMINI ASSICURATIVI

---

	livello e della volatilità dei pezzi di mercato delle attività, delle passività e degli strumenti finanziari
<b>rischio di sottoscrizione</b>	il rischio di perdita o di variazione sfavorevole del valore delle passività assicurative dovuto ad ipotesi inadeguate in materia di fissazione di prezzi e di costituzione delle <i>riserve tecniche</i>
<b>rischio frode</b>	il rischio di un danno economico derivante da condotte, consistenti anche in semplici raggiri, realizzati nei confronti dell' <i>impresa di assicurazione</i> , sia durante l'iter contrattuale, sia nelle fasi di gestione del sinistro
<b>rischio operativo</b>	il rischio di perdite derivanti dall'inadeguatezza o dalla disfunzione di procedure interne, risorse umane o sistemi oppure da eventi esogeni
<b>riserve tecniche</b>	le <i>riserve tecniche</i> di cui all'articolo 90, comma 1, lettera c) del CAP
<b>ROE</b>	<i>return on equity</i> , rapporto tra risultato economico dell'esercizio e ammontare del patrimonio netto
<b>scatola nera (black box)</b>	contattore satellitare che, una volta installato a bordo del <i>veicolo assicurato</i> , è in grado di collegarsi per mezzo della rete telefonica GSM e/o GSM-GPRS ad una sala operativa/centro servizi e consente la prestazione di particolari servizi infotelematici georeferenziati. In particolare permette di rilevare la tipologia del percorso, la velocità media e puntuale del <i>veicolo</i> , le condizioni tecnico-meccaniche del medesimo e la condotta di guida, nonché, in caso di incidente, di ricostruirne la dinamica
<b>SCR ratio</b>	il rapporto tra fondi propri e <i>Solvency Capital Requirement</i>
<b>sede secondaria o succursale</b>	una sede che costituisce parte, sprovvista di personalità giuridica, di un' <i>impresa di assicurazione</i> o di <i>riassicurazione</i> e che effettua direttamente, in tutto o in parte, l' <i>attività assicurativa</i> o <i>riassicurativa</i>
<b>sinistri CARD</b>	i sinistri e/o le partite di danno regolati dalla procedura di <i>risarcimento diretto</i> , trattati dall' <i>impresa</i> in qualità di gestionaria per conto delle imprese di assicurazione dei veicoli responsabili (debitrici). Sono compresi anche i sinistri, regolati dalla procedura di <i>risarcimento diretto</i> , che coinvolgono veicoli assicurati presso la medesima impresa verificatisi a partire dal 1° gennaio 2009
<b>sinistri NO CARD</b>	sinistri e/o partite di danno regolati dal regime ordinario e che non rientrano nell'ambito di applicazione della <i>CARD</i> . Sono compresi anche i sinistri, regolati dalla procedura di <i>risarcimento diretto</i> , che coinvolgono veicoli assicurati presso la medesima impresa verificatisi fino al 31 dicembre 2008
<b>sinistro</b>	il verificarsi dell'evento per il quale è prevista la prestazione della compagnia, a garanzia del rischio assicurato
<b>sinistro esposto al rischio frode</b>	il <i>sinistro</i> al quale è riconducibile almeno un <i>indicatore del rischio frode</i>
<b>sinistro IBNR</b>	sinistro <i>incurred but not reported</i> , ovvero accaduto ma non ancora denunciato
<b>sinistro oggetto di approfondimento</b>	il <i>sinistro esposto al rischio frode</i> per il quale sono state disposte attività integrative rispetto a quelle ordinarie

*GLOSSARIO DEI TERMINI ASSICURATIVI*

<b>sinistro senza seguito</b>	sinistro per il quale non è stato effettuato alcun pagamento a titolo di risarcimento o di indennizzo
<b>sistemi di garanzia</b>	sistemi per lo svolgimento, in Italia o all'estero, delle funzioni di salvaguardia della stabilità finanziaria delle imprese, in particolare per la gestione e la risoluzione di situazioni di crisi
<b>società controllante</b>	una società che esercita il controllo ai sensi dell'articolo 72 del CAP, anche per il tramite di società controllate, fiduciarie o per interposta persona
<b>società controllata</b>	una società sulla quale è esercitato il controllo ai sensi dell'articolo 72 del CAP, anche per il tramite di società controllate, fiduciarie o per interposta persona
<b>società di investimento a capitale variabile (Sicav)</b>	la società per azioni a capitale variabile avente per oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante offerta al pubblico di proprie azioni
<b>società di revisione</b>	la società iscritta nell'albo speciale previsto dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, incaricata della revisione contabile del bilancio
<b>società partecipante</b>	la società che detiene una <a href="#">partecipazione</a>
<b>società partecipata</b>	la società in cui è detenuta una <a href="#">partecipazione</a>
<b>società veicolo</b>	qualsiasi impresa, con o senza personalità giuridica, diversa da un' <a href="#">impresa di assicurazione</a> o di <a href="#">riassicurazione</a> , che assume i rischi ceduti da imprese di assicurazione o riassicurazione e che finanzia integralmente la sua esposizione a tali rischi mediante l'emissione di titoli o altri strumenti finanziari per i quali i diritti di rimborso dei detentori sono subordinati agli obblighi di riassicurazione della <a href="#">società veicolo</a>
<b>Solvency I</b>	Direttiva 73/239/CE, come modificata dalla Direttiva 2002/13/CE (danni) e Direttiva 2002/83/EC (vita)
<b>Solvency II</b>	Direttiva 2009/138/CE
<b>spese di liquidazione</b>	spese esterne e interne sostenute dalle imprese per la gestione dei sinistri, come definite all'articolo 48, comma 3 del decreto 26 maggio 1997, n. 173
<b>spese dirette</b>	spese sostenute dalle imprese per evitare o contenere i danni arrecati dal <a href="#">sinistro</a> , quali, tra l'altro, le spese di lite di cui all'articolo 1917, comma 3, del codice civile, le spese di salvataggio nei rami trasporti ed aviazione, le spese di spegnimento ed i danni d'acqua nel ramo incendio
<b>stabilimento</b>	la sede legale od una <a href="#">sede secondaria</a> di un' <a href="#">impresa di assicurazione</a> o di <a href="#">riassicurazione</a>
<b>Stato aderente allo Spazio economico europeo</b>	uno Stato aderente all'accordo di estensione della normativa dell'Unione europea in materia, fra l'altro, di circolazione delle merci, dei servizi e dei capitali agli Stati appartenenti all'Associazione europea di libero scambio firmato ad Oporto il 2 maggio 1992 e ratificato con legge 28 luglio 1993, n. 300

---

GLOSSARIO DEI TERMINI ASSICURATIVI

---

<b>Stato membro</b>	uno Stato membro dell'Unione europea o uno Stato aderente allo Spazio economico europeo, come tale equiparato allo Stato membro dell'Unione europea
<b>Stato membro dell'obbligazione</b>	lo Stato membro nel quale il contraente ha il domicilio, ovvero, se il contraente è una persona giuridica, lo Stato membro sede della stessa cui si riferisce il contratto
<b>Stato membro di prestazione di servizi</b>	lo Stato membro dell'obbligazione o in cui è ubicato il rischio, quando l'obbligazione o il rischio è assunto da uno stabilimento situato in un altro Stato membro
<b>Stato membro di stabilimento</b>	lo Stato membro in cui è situato lo stabilimento dal quale l'impresa opera
<b>Stato membro di ubicazione del rischio</b>	lo Stato membro: - in cui si trovano i beni, quando l'assicurazione riguardi beni immobili, ovvero beni immobili e beni mobili in essi contenuti, sempre che entrambi siano coperti dallo stesso contratto di assicurazione - di immatricolazione, quando l'assicurazione riguardi veicoli di ogni tipo soggetti ad immatricolazione sia che si tratti di un veicolo con targa definitiva o targa temporanea in cui l'assicurato ha sottoscritto il contratto, quando abbia durata inferiore o pari a quattro mesi e sia relativo a rischi inerenti ad un viaggio o ad una vacanza - in cui l'assicurato ha il domicilio, ovvero, se l'assicurato è una persona giuridica, lo Stato della sede della stessa alla quale si riferisce il contratto, in tutti i casi non esplicitamente previsti dal CAP - di destinazione nel caso in cui un veicolo viene spedito da uno Stato membro in un altro, a decorrere dall'accettazione della consegna da parte dell'acquirente e per un periodo di trenta giorni, anche se il veicolo non è stato formalmente immatricolato nello Stato membro di destinazione - in cui si è verificato il sinistro qualora il veicolo sia privo di targa o rechi una targa che non corrisponde più allo stesso veicolo
<b>Stato membro d'origine (home)</b>	lo Stato membro dell'Unione europea o lo Stato aderente allo Spazio economico europeo in cui è situata la sede legale dell'impresa di assicurazione che assume l'obbligazione o il rischio o dell'impresa di riassicurazione
<b>Stato membro ospitante (host)</b>	lo Stato membro diverso dallo Stato membro di origine in cui un'impresa di assicurazione o di riassicurazione ha una sede secondaria o presta servizi
<b>Stato terzo</b>	uno Stato che non è membro dell'Unione europea o non è aderente allo Spazio economico europeo
<b>strumenti finanziari derivati</b>	gli strumenti definiti all'articolo 1, comma 3 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni e integrazioni
<b>sufficienza delle riserve tecniche</b>	si considerano sufficienti le riserve tecniche, determinate secondo corrette tecniche attuariali, che conducano ad una valutazione prudente che consente di far fronte agli impegni derivanti dai contratti di assicurazione, per quanto ragionevolmente prevedibile
<b>tariffa</b>	cfr. premio di tariffa

---

*GLOSSARIO DEI TERMINI ASSICURATIVI*

---

<b>tasso di interesse garantito</b>	la garanzia di rendimento prevista dal contratto e prestata direttamente dall'impresa
<b>tasso tecnico</b>	il tasso di rendimento minimo che viene già riconosciuto dalle imprese all'atto della conclusione del contratto in sede di determinazione dei premi
<b>tecniche di mitigazione del rischio</b>	le tecniche che consentono all' <a href="#">impresa di assicurazione</a> o di riassicurazione di trasferire una parte o la totalità dei rischi ad un terzo
<b>testo unico bancario</b>	il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni
<b>testo unico dell'intermediazione finanziaria</b>	il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni
<b>testo unico in materia di assicurazioni sugli infortuni sul lavoro e le malattie professionali</b>	il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, e successive modificazioni
<b>Ufficio centrale italiano</b>	l'ente costituito dalle imprese di assicurazione autorizzate ad esercitare il ramo responsabilità civile autoveicoli che è stato abilitato all'esercizio delle funzioni di <a href="#">Ufficio nazionale di assicurazione</a> nel territorio della Repubblica ed allo svolgimento degli altri compiti previsti dall'ordinamento comunitario e italiano
<b>Ufficio nazionale di assicurazione</b>	l'organizzazione professionale che è costituita, conformemente alla raccomandazione n. 5 adottata il 25 gennaio 1949 dal sottocomitato dei trasporti stradali del comitato dei trasporti interni della Commissione economica per l'Europa dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, e che raggruppa imprese di assicurazione che hanno ottenuto in uno Stato l'autorizzazione ad esercitare il ramo responsabilità civile autoveicoli
<b>unità da diporto</b>	il <a href="#">natante</a> definito all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto
<b>unità di rischio</b>	la singola polizza di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile autoveicoli terrestri nel caso in cui vi sia un unico <a href="#">veicolo</a> assicurato o il singolo <a href="#">veicolo</a> assicurato nel caso di polizza collettiva
<b>veicolo</b>	qualsiasi autoveicolo destinato a circolare sul suolo e che può essere azionato da una forza meccanica, senza essere vincolato ad una strada ferrata, nonché i rimorchi, anche se non agganciati ad una motrice.
<b>velocità di liquidazione dei sinistri</b>	rapporto tra numero o importo di sinistri gestiti pagati in un determinato esercizio e numero o importo dei sinistri con seguito (pagati e riservati) nel medesimo esercizio

**PAGINA BIANCA**

*SIGLE**SIGLE*

ABI	<i>Association of British Insurers</i>
ACPR	<i>Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (autorità di supervisione della Francia)</i>
AEEGSI	Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico
AGCM	Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
AIA	Archivio Integrato Antifrode
AIBA	Associazione Italiana Brokers di Assicurazione e Riassicurazione
ANAC	Autorità Nazionale Anti Corruzione
ANIA	Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici
ASC	<i>Advisory Scientific Committee (ESRB)</i>
ASF	<i>Autoritatea de Supraveghere Financiară (autorità di supervisione della Romania)</i>
ATC	<i>Advisory Technical Committee (ESRB)</i>
AUI	Archivio Unico Informatico (UIF)
AVG	Relazione di vigilanza su Analisi dei rischi, Valutazione complessiva e riepilogo Giudizi
BaFin	<i>Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (autorità di supervisione della Germania)</i>
BDS	Banca dati sinistri
BEL	<i>Best Estimate of Liabilities (Solvency II)</i> , anche BE = <i>Best Estimate</i>
BSCR	<i>Basic Solvency Capital Requirement</i>
CAD	Codice per l'Amministrazione Digitale
Catnat	Copertura ai danni causati da terremoti e alluvioni (contratto assicurativo)
CAP	Codice delle Assicurazioni Private (d.lgs. n. 209 del 7 settembre 2005)
CCPFI	<i>Committee on Consumer Protection and Financial Innovation (EIOPA)</i>
CdA	Consiglio di Amministrazione
CDS	<i>Credit Default Swaps</i>
CMG	<i>Crisis Management Group</i>
COAG	<i>Coordination Agreement</i>
ComFrame	<i>Common Framework for the Supervision of Internationally Active Insurance Groups</i>
Consap	Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici
CONSOB	Commissione Nazionale per le Società e la Borsa
CPI	<i>Consumer Price Index</i>
CPMI	<i>Committee on Payments and Market Infrastructures</i>
CU	Conversione Universale
CVT	Corpi Veicoli Terrestri (contratto assicurativo)

---

SIGLE

---

D.d.l.	Disegno di legge
D.l.	Decreto legge
D.lgs.	Decreto legislativo
D.M.	Decreto ministeriale
DPCM	Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
D.P.R.	Decreto del Presidente della Repubblica
EBA	<i>European Banking Authority</i>
ED	<i>Exposure Draft</i>
EIOPA	<i>European Insurance and Occupational Pensions Authority</i>
ESMA	<i>European Securities and Markets Authority</i>
ESRB	<i>European Systemic Risk Board</i>
Eurostat	<i>Ufficio Statistico dell'Unione Europea</i>
FAQ	<i>Frequently Asked Questions</i>
FFA	<i>Fédération Française de l'Assurance</i>
FLAOR	<i>Forward-Looking Assessment of Own Risks (Solvency II)</i>
FSB	<i>Financial Stability Board</i>
FSC	<i>Financial Stability Committee (ESRB)</i>
FTSE MIB	<i>Financial Times Stock Exchange Milano Indice di Borsa</i>
G.U.	<i>Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana</i>
G.U. UE	<i>Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea</i>
GB	<i>General Board (ESRB)</i>
GHQ	<i>General Health Questionnaire</i>
G-SIBs	<i>Global Systemically Important Banks</i>
G-SIIs	<i>Global Systemically Important Insurers</i>
GSP	<i>Group Specific Parameters (Solvency II)</i>
HICP	<i>Harmonised Index of Consumer Prices</i>
HLA	<i>Higher Loss Absorbency</i>
IAIG	<i>International Active Insurance Groups</i>
IAIS	<i>International Association of Insurance Supervisors</i>
IAS	<i>International Accounting Standards</i>
IASB	<i>International Accounting Standards Board</i>
IBIP	<i>Insurance Based Investment Products</i>
IBNR	<i>Incurred But Not Reported (claims)</i>
ICP	<i>Insurance Core Principles</i>
ICS	<i>Insurance Capital Standard</i>

---

SIGLE

---

ICT	<i>Information and Communication Technology</i>
IDD	<i>Insurance Distribution Directive</i> (direttiva 2016/97/CE)
IEG	<i>Insurance Expert Group</i> (ESRB)
IFRS	<i>International Financial Reporting Standards</i>
IMD	<i>Insurance Mediation Directive</i> (direttiva 2002/92/CE)
IMF IFS	<i>International Financial Statistics del Fondo Monetario Internazionale</i>
IOSCO	<i>International Organization of Securities Commissions</i>
IPER	Indagine statistica sui Prezzi Effettivi per la garanzia R.c. auto
ITS	<i>Implementing Technical Standard</i>
JC	<i>Joint Committee of the European Supervisory Authorities</i>
KAs	<i>Key Attributes of Effective Resolution Regimes for Financial Institutions</i> (FSB)
KID	<i>Key Information Document</i> (IDD)
LIRE	<i>Low Interest Rate Environment</i> (ESRB)
LOB	<i>Line of business (Solvency II)</i>
L.P.S.	Libera Prestazione dei Servizi
LRMP	<i>Liquidity Risk Management Plan</i>
LTG	<i>Long Term Guarantees measures</i> (EIOPA)
MCR	<i>Minimum Capital Ratio (Solvency II)</i>
MEF	Ministero dell'Economia e delle Finanze
MIFID2	<i>Markets in Financial Instruments Directive 2</i> (direttiva 2014/65/CE)
MiSE	Ministero per lo Sviluppo Economico
MIT	Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
MIUR	Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
NCA	<i>National Competent Authority</i>
NTNI	<i>Non Traditional Non Insurance (activities)</i>
OIC	Organismo Italiano Contabilità
OCSE	Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico
OICR	Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio
ORM	<i>Operational Risk Management</i>
ORSA	<i>Own Risk and Solvency Assessment (Solvency II)</i>
PEC	Posta Elettronica Certificata
PID	<i>Product Information Document</i> (IDD)
PIL	Prodotto Interno Lordo
PPI	<i>Payment Protection Insurance</i>
PRA	Pubblico Registro Automobilistico

---

SIGLE

---

PRIIP	<i>Packaged Retail and Insurance-based Investment</i>
PSD2	<i>Payment Systems Directive 2</i> (direttiva 2015/2366/CE)
RCA	Responsabilità Civile Auto (contratto assicurativo)
ROA	<i>Return On Assets</i>
ROE	<i>Return On Equity</i>
RP	<i>Recovery Plan</i>
RSR	<i>Regular Supervisory Report</i>
RTS	<i>Regulatory Technical Standard</i>
RUI	Registro Unico Intermediari
SCR	<i>Solvency Capital Requirement</i> ( <i>Solvency II</i> )
SCRR	<i>Solvency Capital Requirement Ratio</i> (fondi propri rapportati a SRC – <i>Solvency II</i> )
SEE	Spazio Economico Europeo
SFCR	<i>Solvency and Financial Condition Report</i>
SIM	Società di Intermediazione Mobiliare
SRMP	<i>Systemic Risk Management Plan</i>
SRP	<i>Supervisory Review Process</i>
TAR	Tribunale Amministrativo Regionale
TFR	Trattamento di Fine Rapporto, disciplinato dall'articolo 2120 del codice civile
TFUE	Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea
TMG	Tasso massimo garantibile (gestioni separate)
TMO	Tasso medio di rendimento dei prestiti obbligazionari emessi dallo Stato
UE	Unione Europea
UIF	Unità di Informazione Finanziaria
USP	<i>Undertaking Specific Parameters</i> ( <i>Solvency II</i> )

***AMMINISTRAZIONE DELL'IVASS*****PRESIDENTE**

Salvatore ROSSI

DIRETTORE GENERALE BANCA D'ITALIA

**CONSIGLIO**

Salvatore ROSSI

PRESIDENTE

Riccardo CESARI

CONSIGLIERE

Alberto CORINTI

CONSIGLIERE

**DIRETTORIO INTEGRATO**

Ignazio VISCO

GOVERNATORE BANCA D'ITALIA

Salvatore ROSSI

DIRETTORE GENERALE BANCA D'ITALIA

Fabio PANETTA

VICE DIRETTORE GENERALE BANCA D'ITALIA

Luigi Federico SIGNORINI

VICE DIRETTORE GENERALE BANCA D'ITALIA

Valeria SANNUCCI

VICE DIRETTORE GENERALE BANCA D'ITALIA

Riccardo CESARI

CONSIGLIERE

Alberto CORINTI

CONSIGLIERE

**SEGRETARIO GENERALE**

Stefano DE POLIS